

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dai Magistrati:

Umberto Luigi Cesare
- Presidente -

Giuseppe Scotti

Marina Meloni
- Consigliera -

Marco Marulli
- Consigliere -

Rosario Caiazza
- Consigliere -

Annamaria Casadonte
- Consigliera Rel. -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIOUd. 11/10/2022 -
CC

R.G.N. 31915/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31915-2021 proposto da:

SS , con domicilio eletto in Roma, Via Nomentana,
n. 257 presso lo studio dell'avvocato Romolo Donzelli,
rappresentato e difeso dall'avvocata Alessandra Capecci;

- ricorrente -**contro**

SM ;

- intimata -

avverso il decreto n. 850/2021 della Corte d'appello di Ancona,
depositato il 13/10/2021 e notificato in data 15/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del
11/10/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

rilevato che

1. Con ricorso depositato in data 10 marzo 2020, **SS** ha chiesto al tribunale di Macerata la revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 legge n.898/1970 così come previste dal medesimo tribunale con la sentenza n. 148/2013, affinché fosse dichiarato cessato, a decorrere dal maggio del 2018, l'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie **MS** l'assegno divorzile di euro 8.333,33 mensili oltre a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.

1.1. A sostegno della domanda, **S** esponeva di aver perso, a far data dal 1° maggio 2018, i propri incarichi di amministratore delegato e di dirigente d'azienda presso le società del gruppo **T S.p.A.**, rimanendo pertanto sprovvisto di redditi correnti. Deduceva inoltre che la **S**, pur libera da impegni familiari e pur dotata di capacità professionale (vista la laurea in giurisprudenza e la pregressa attività di amministratrice della società **P a r.l.**, dalla medesima svolta in passato) non si era mai attivata per reperire un'attività lavorativa. Da ultimo, **S** evidenziava che l'ex moglie intratteneva ormai da tempo uno stabile rapporto di convivenza *more uxorio* con **AS**.

2. Con decreto del 30 giugno 2021, l'adito tribunale ha rideterminato l'ammontare dell'assegno divorzile da corrispondere da parte del **S** in Euro 4.020,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge, con decorrenza dal momento della domanda.

3. Con decreto n. 850/2021, reso pubblico mediante deposito in cancelleria in data 13 ottobre 2022, la corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo spiegato ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. dal **S** avverso la decisione del tribunale.

3.1. La corte distrettuale ha infatti rilevato che la situazione reddituale del **S** aveva subito un'indubbia diminuzione a seguito del venir meno dei suoi incarichi professionali, diminuzione idonea a incidere sulla situazione pregressa e a rimodellare le



precedenti statuizioni nel senso di una loro riduzione, in considerazione della contrazione dei redditi che ha modificato il divario economico tra le parti ed alterato l'equilibrio raggiunto in sede di divorzio.

3.2. Tuttavia l'accertata contrazione non consentiva ad avviso della corte territoriale di escludere completamente l'obbligo di mantenimento gravante sull'ex marito nei confronti dell'ex consorte, tenuto conto della notevole disponibilità finanziaria del S, con particolare riguardo alla somma percepita in occasione della cessazione dei suoi incarichi professionali, pari a euro 1.800.000,00, oltretutto delle sue evidenti potenzialità imprenditoriali e professionali.

3.3. Dal canto suo, a giudizio della corte distrettuale, la S aveva contribuito alla gestione familiare nell'ambito dell'attività domestica nonché, in particolare, dell'accudimento e dell'educazione delle due figlie, così permettendo al marito di profondere maggiori tempo ed energie in campo lavorativo con beneficio per tutta la famiglia. Né si poteva imputare alla S una colpevole inerzia nella ricerca di un'attività lavorativa, in considerazione della sua età (essendo ella ormai ultrasessantenne) e della carenza di qualsiasi riscontro che costei abbia rifiutato prospettive occupazionali.

3.4. In relazione alla prospettata convivenza more uxorio da parte dell'ex moglie, la corte d'appello ha innanzitutto ricordato l'insegnamento di legittimità per cui l'instaurazione da parte del divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge (cfr. Cass. 6855/2015).



3.5. Nella specie, però, ha proseguito la corte di merito, la relazione della S con il S, non era tale da configurare una famiglia di fatto, difettando del tutto il riscontro di una progettualità esistenziale comune nell'ambito di un modello familiare, dovendosi piuttosto qualificare come una mera relazione sentimentale.

3.6. La corte territoriale, ritenendo acquisiti sufficienti elementi al giudizio, ha dichiarato inammissibili le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti.

4. SS ha proposto ricorso per la cassazione del summenzionato provvedimento, con atto notificato in data 13 dicembre 2021, affidato a due motivi ed illustrato da memoria; MS è rimasta intimata.

considerato che

5. Il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, l. div., 112, 113, 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. cv., nonché, in via subordinata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) lamenta l'erroneità della decisione impugnata per aver omesso l'effettiva comparazione delle condizioni in cui si sono venute realmente a trovare le parti al momento della domanda di revisione.

5.1. Secondo la tesi del ricorrente, il vero ed unico elemento che avrebbe fondato il rigetto della domanda di revisione sarebbe stata la disponibilità, da parte del medesimo S, della somma percepita in occasione della cessazione dei suoi incarichi professionali, pari a euro 1.800.000,00. Tuttavia, a giudizio del ricorrente, la corte di merito avrebbe omesso ogni indagine circa la ragione per cui detta somma fu liquidata al S, nonché sul tempo decorso dal suo incasso e sulla verifica se essa fosse ancora disponibile al momento della domanda, nonostante egli abbia fornito evidenze di segno contrario nel corso del giudizio.



5.2. Ad avviso del ricorrente sarebbe altresì stato viziato, ad avviso del ricorrente, anche il giudizio prognostico sulle potenzialità personali e professionali dei coniugi, che si sarebbe risolto in mere considerazioni di stile. In particolare, il ricorrente censura il passaggio in cui, per il S l'età raggiunta di 63 anni viene prospettata come compatibile con una condizione di capacità lavorativa utilmente ancora impiegabile, mentre per la S, alla stessa età di 63 anni, viene aprioristicamente esclusa ogni sua utile collocazione.

5.3. Il ricorrente contesta altresì la quantificazione in concreto del contributo di mantenimento effettuata dalla corte di merito, adducendo che questo avrebbe dovuto essere parametrato all'impegno familiare in concreto profuso dalla S, là dove nel caso di specie sarebbe stato completamente omesso detto accertamento e la relativa prova di cui era onerata la S e che la stessa non ha fornito né nel giudizio di revisione, né in sede di separazione personale, né in sede divorzile, essendo stati entrambi questi ultimi procedimenti fondati sulla verifica del consenso espresso dalle parti alle condizioni ivi previste. Si tratterebbe, in altre parole, di un importo che potrebbe giustificarsi solo alla luce di severi sacrifici dell'ex coniuge in costanza di convivenza matrimoniale: sacrifici che devono essere sostenuti da evidenze probatorie se non imponenti, quantomeno lineari precise ed univoche, non mere considerazioni generiche ed astratte, senza alcun riferimento al caso concreto e comunque prive del benché minimo riscontro.

6. La censura è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc.civ..

6.1. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente



provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. n.10133/2007; id. n.787/2017; id. n. 11177/2019; id. 766/2022) .

6.2.Ciò posto la corte territoriale ha deciso conformemente a tali principi e nel concreto ha ritenuto di ravvisare le dedotte e provate circostanze sopravvenute per ridurre l'assegno divorzile a carico del S all'esito dell'esame e raffronto delle situazioni patrimoniali delle parti alla stregua del nuovo quadro economico ed alla luce della natura articolata dell'assegno divorzile come da ultimo riconosciuta dalla Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 18287/2018).

6.3.In tale contesto, e come sopra precisato, il giudice, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, non è investito di una nuova valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo gli stessi già stati valutati nel giudizio di scioglimento del matrimonio, concentrandosi l'apprezzamento giudiziale esclusivamente sulla sussistenza delle circostanze sopravvenute che giustifichino la revisione di quanto disposto in quella sede.

6.4. Sono quindi inammissibili le censure del ricorrente aventi ad oggetto la valutazione del ruolo della S durante il matrimonio ovvero quella sull'età delle parti in relazione alla diversa prospettiva lavorativa, per essere entrambe le valutazioni assorbite



nella statuizione assunta con la sentenza di divorzio del tribunale di Macerata n.148/20913.

7. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.5, comma 6, l. div., 99, 112, 113, 115, 116, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché, in via subordinata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ) lamenta l'erroneità della decisione impugnata per aver escluso che la relazione tra la S e il nuovo compagno con cui convive *more uxorio* costituisca una famiglia di fatto rilevante ai fini dell'esclusione del contributo divorzile, senza indicare alcun elemento concreto emerso nel giudizio a cui ancorare il relativo convincimento, al contrario omettendo di escutere testi, pur debitamente ammessi su richiesta del S , che avrebbero potuto riferire in merito.

7.1. La censura è inammissibile per diversi ordini di ragione.

7.2.L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensative (Cass. 6855/2015, id. 2466/2016; 4649/2017; 2732/2018; id.406/2019; id. 5974/2019; Cass. Sez. Un. 32198/20021).

7.3.La corte territoriale ha statuito in conformità a questo principio giurisprudenziale, evidenziando la mancanza di un stabile modello di vita in comune fra la S ed il S , per essere la relazione non configurabile come famiglia di fatto, con la conseguente superfluità delle prove testimoniali articolate dal ricorrente.



7.4. Ebbene, la censura non propone seri elementi per mutare il consolidato orientamento giurisprudenziale ed è pertanto inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ.

7.5. La censura è altresì inammissibile perché attinge la valutazione del giudice del merito sulle istanze istruttorie, motivata dal richiamo all'enunciato canone interpretativo, senza illustrare perché i trascritti capitoli di prova testimoniale avrebbero giustificato una conclusione diversa alla luce di quel medesimo principio di diritto.

8. Il ricorso è dunque inammissibile.

9. Nulla va disposto sulle spese essendo la S. rimasta intimata.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso a Roma, nell'adunanza camerale della Sesta sezione civile-1, l'11 ottobre 2022.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

